

Studio Legale  
**Avv. Giuseppe Alessandro Bentivoglio**  
Corso Vittorio Emanuele II n. 30  
Tel. e Fax 080.5235685 - 70122 BARI  
P.e.c.: bentivoglio.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it  
**TRIBUNALE DI BARI**  
- Sezione Fallimentare -

Relazione particolareggiata ex art. 68 co. 2 D.Lgs. 14/2019 e attestazione dell'O.C.C.

Su richiesta dei coniugi:

[REDACTED] residente  
[REDACTED] BA) alla [REDACTED]  
[REDACTED] il  
21 [REDACTED] (P.A.)

rappresentati e difesi dagli **Avv.ti Saverio Romita** (Cod. Fisc. RMTSVR78H09A662M – Pec: *saverio.romita@avvocatibari.legalmail.it*) e **Fabrizio Santorsola** (C.F. SNTFRZ75A13A662E – *santorsola.fabrizio@avvocatibari.legalmail.it*), del foro di Bari, giusta procura allegata al Ricorso ex art. 67 e segg. D.Lgs. 14/2019, elettivamente domiciliati in Bari, via G. Devitofrancesco n. 4.

**Professionista nominato, Avv. Giuseppe Bentivoglio**, nato a Bari il 20.01.1971 (Cod. Fisc.: BNTGPP71A20A662V, P. Iva 05790680721, Pec: *bentivoglio.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it*; mail: *alebentivoglio71@gmail.com* – Tel. Fax. 080.5235685), iscritto all'Albo degli Avvocati di Bari, nominato "gestore della crisi" (n. 4390 del Reg. compositori Ministero - OCCS Ordine Bari).

• **PREMESSA**

- In data **23.12.2023**, i coniugi [REDACTED] con il patrocinio degli Avv.ti Saverio Romita e Fabrizio Santorsola, depositavano istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari (all.ti nn. 1-2).

Veniva così evidenziata la situazione di crisi economica e finanziaria in cui versavano i ricorrenti, comprovata dalle numerose inadempienze delle obbligazioni assunte (in particolare legate ad istituti di credito mutui e prestiti personali) e dal perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, comprovata dal deposito di documentazione.

La procedura veniva rubricata con **Reg. n. 11/2024**.

- L'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, in persona del Suo Referente, Avv. Enrico D'Innella, con successivo atto del **22.01.2024**, nominava il sottoscritto professionista quale gestore per la composizione della crisi da sovraindebitamento; l'incarico conferito veniva accettato in data **24.01.2024** (all.ti n. 2 bis).

- In data **22.02.2024** si procedeva, alla presenza degli Avv.ti Romita e Santorsola alla audizione dei ricorrenti che conferivano ulteriore documentazione necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria.

- All'esito dell'istruttoria espletata dall'Organismo e dal sottoscritto professionista nominato, gli



Avv.ti Romita e Santorsola, in data 20.03.2024, hanno inviato Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (all. b).

- Accertata la competenza per territorio del Tribunale di Bari ai sensi del disposto di cui all'art. 27 co. 2 ed all'art. 68 co. 1 CCII, espletata ogni attività preliminare e ricevuta dalla difesa della ricorrente il ricorso, il sottoscritto Gestore procedeva con l'attività ulteriore a proprio carico.

• **DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI**

[REDACTED], residente

[REDACTED]  
Situazione occupazionale: la ricorrente è dipendente [REDACTED] zione con un reddito stipendiale mensile di €1.600,00 netti (all. 44).

[REDACTED] ato [REDACTED] (D.A.) [REDACTED]

Situazione occupazionale: il ricorrente risulta disoccupato dal 01.10.2023 (all. 26 (UNILAV)).

• **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Il nucleo familiare, come si evince da autocertificazione dello stato di famiglia (all. 4), è composto dai due ricorrenti e dal figlio [REDACTED] i [REDACTED] disoccupato, come verrà successivamente meglio evidenziato (cfr all. 69), a causa delle gravi patologie di cui risulta affetto.

\*\*\*\*\*

• **ATTESTAZIONI PRELIMINARI E DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Bentivoglio, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi nell'ambito della procedura di composizione della crisi instaurata dagli odierna istante, iscritto all'Albo degli Avvocati di Bari, iscritto al n. 4390 del registro dei compositori pubblicato dal Ministero - OCCS - Ordine Avvocati Bari, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. e all'art. 358 D. Lgs. n. 14/2019.

Come previsto dalla normativa vigente, la prestazione di ausilio al debitore nella predisposizione del piano, cui è tenuto il Gestore, deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa soddisfare gli interessi dei creditori.

A tal fine, il sottoscritto dichiara di non essere legato ai ricorrenti da rapporti di parentela, di natura personale e/o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio e di non aver prestato, neanche tramite terzi, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori.

• **OGGETTO DELL'ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA F.F. O.C.C.**

L'oggetto dell'incarico conferito al sottoscritto professionista è, dunque, quello di:

1. predisporre, ai sensi dei co. nn. 2 e 3 dell'art. 68, una **relazione** alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, la cui **finalità** è quella di:



- indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
  - valutare la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  - indicare presuntivamente i costi della procedura;
  - indicare, se ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti finanziatori abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile ex art. 68 co. 3;
2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati documentali ai sensi dell'art. 68 co. 2 D.Lgs. 14/2019.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

• **SUSSISTENZA PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 69 CO. 1 E CO. 2**

I debitori, tra quelle previste dal CCII, ha inteso scegliere la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 co. 2 e segnatamente:

- I. elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- II. della consistenza e della composizione del patrimonio;
- III. degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- IV. delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- V. degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia

I debitori hanno, dunque, fornito le informazioni e la documentazione necessarie al sottoscritto gestore per redigere la prescritta relazione, così da consentire all'III.mo Tribunale di decidere sulla proposta formulata.

L'OCCS ed il sottoscritto professionista hanno chiesto ed ottenuto informazioni relative alla situazione debitoria e lavorativa degli istanti e dei loro familiari.

I ricorrenti hanno, altresì, dichiarato che la loro situazione economico-patrimoniale e finanziaria è rimasta invariata e che non hanno messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi.

Ciò premesso, si illustra quanto segue.

Gli istanti sono coniugati e vantano una **situazione di sovraindebitamento di origine comune**, tale da determinarli a promuovere una **procedura familiare** come previsto dall'**art. 66 CCII**.



Passando all'analisi dei presupposti richiesti dalla normativa, legittimato ad accedere alla procedura di ristrutturazione, è il debitore non fallibile (**condizione soggettiva**), che versi in stato di sovraindebitamento (**condizione oggettiva**): nel caso di specie sussistono i requisiti per entrambi i ricorrenti.

**Sotto il profilo soggettivo**, i ricorrenti sono persone non assoggettabili alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II sez. II di cui al CCII, in considerazione della circostanza che i debiti per cui intendono procedere per la ristrutturazione sono di natura consumeristica così come documentato e dagli stessi dichiarato.

**Quanto al profilo oggettivo**, gli istanti, in relazione alle obbligazioni assunte, versano in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 lett. c) CCII, **tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni**, progressivamente divenute sempre più gravose, tanto che nei loro confronti sono state avviate innanzi ai Tribunali Civili di Bari e Taranto alcune **procedure esecutive immobiliari**, sui seguenti immobili:

- **abitazione principale**, sita in Valenzano (BA) alla Via Fioretti nn. 2-4 (in comproprietà per  $\frac{1}{4}$  a [redacted] e  $\frac{3}{4}$  a [redacted])
- **locale commerciale** sito in Valenzano (BA), alla via Scotellaro nn. 11-13-15, acquistato nel 2009 per effettuare, come dichiarato dai ricorrenti, una forma di investimento (in comproprietà per  $\frac{1}{2}$  a [redacted] e  $\frac{1}{2}$  a [redacted] effettivamente sempre concesso in locazione da cui derivano entrate per il soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare);
- **unità abitativa** sita in Manduria alla Via Milazzo Snc (in comproprietà [redacted] o [redacted]  $\frac{1}{2}$  [redacted] n. 2 particelle catastali in NCEU Fg. 144, part. 177 **sub 8** piano T - 1 cons. 2,5 vani), adibita a casa vacanze nel periodo estivo.

Sussiste, pertanto, "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L. 18 Ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 Dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza", poiché, a fronte della **rilevante debitoria maturata**, gli stessi dispongono della **fonte di reddito** costituita **esclusivamente dal reddito stipendiale** [redacted] e dal **canone di locazione** dell'immobile sita [redacted] per €11.000,00 annui (all. 53).

Diversamente dal concetto di insolvenza della normativa fallimentare, che esprime la definitiva incapacità del debitore di adempiere, nel caso di sovraindebitamento, il Legislatore ha inteso garantire l'accesso a tale procedura anche a quei soggetti non ancora del tutto insolventi, ma che



si trovino in difficoltà economica e che, pertanto, non riescano ad onorare i loro debiti con regolarità. Nel caso di specie, i ricorrenti non si trovano in **nessuna** delle **condizioni ostative** per l'accesso alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed, in particolare, i medesimi non sono soggetti ad alcuna procedura concorsuale né hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla disciplina *de qua*.

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita, quindi, è rilevabile lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, determinato dal **perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le attuali capacità reddituali**.

Infatti, mentre da un lato i ricorrenti sono riusciti a far fronte e ad onorare con le proprie risorse le spese correnti per le esigenze della quotidianità, dall'altro non sono riusciti a far fronte alla regolare estinzione delle proprie posizioni debitorie nei confronti dei creditori privilegiati e, prevalentemente nei confronti dei creditori ipotecari (istituti di credito che hanno erogato i mutui per l'acquisto e la ristrutturazione della familiare e per l'acquisto dell'immobile sito in Manduria). Alla luce di quanto sopra esposto, in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge, può pertanto concludersi che [REDACTED]

- a) risultano essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, lett. c);
- b) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla attuale e precedente normativa L. n. 3/2012 (circostanza verificata dal sottoscritto Professionista);
- e) non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- f) non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione;
- h) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 co. 1 e co. 2.

\*\*\*\*\*

• **INFORMAZIONI sui RICORRENTI**

I ricorrenti, come anticipato, hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla propria situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo Giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della proposta presentata; il sottoscritto Professionista ha, inoltre, chiesto ed ottenuto informazioni circa la situazione debitoria e lavorativa dei ricorrenti e dei loro familiari.



**ATTIVO****I) Fonti di reddito**

Il ricorrente è **disoccupato** dal 01.10.2023 (cfr. all. 26 UNILAV).

Ricopre la carica di Liquidatore nelle società " " (cfr. all. 39 atto di scioglimento) e " " (cfr. all.40 atto di scioglimento).

La carica ricoperta, in entrambe le società, non comporta alcun compenso.

Dall'analisi dei modelli 730 prodotti negli ultimi tre anni (all. 27 modello Unico 2021-22-23 del " " ), i redditi dichiarati dal ricorrente sono i seguenti:

Anno	Reddito complessivo lordo	Reddito netto	Reddito medio mensile
2020	€ 18.579,00	€ 16.137,00	€ 1.241,30
2021	€ 16.335,00	€ 13.795,00	€ 1.061,15
2022	€ 24.424,00	€ 21.103,00	€ 1.623,30

Il reddito mensile medio precedente alla perdita del posto di lavoro, calcolato sulla base dei redditi mensili medi dell'ultimo triennio, era di circa €1.308,00 netti.

- II) Beni Immobili – UNITA' ABITATIVE**

Il ricorrente dispone del seguente **patrimonio immobiliare**, come da visure in atti (cfr. all. 28).

La seguente tabella indica gli immobili delle procedure esecutive immobiliari pendenti sugli immobili di cui risulta cointestatario con la moglie " ":

Titolarità	Comune	Fg.	Part	Sub	Indirizzo	Zona e Cat.	Consist.	Rendita	Proc. Es. imm.
Proprieta' per ¼	Valenzano	27	662	8	Valenzano (BA) Via Fioretti n.4 Piano S1-T-1-2	Cat. A/1	17,5 vani	€ 3.163,30	RGEI 512/2023 Trib. Bari
Proprieta' per ½	Valenzano (BA)	28	720	1	Valenzano (BA) Via R. Scotellaro n.11-13-15 Piano T	Cat. C/1	244 mq	€ 5.204,44	RGEI 772/2018 Trib. Bari
Proprieta' per ½	Manduria (TA)	144	177	7	Manduria (TA) Via Milazzo n. SNC Piano 1	Cat. A/3	2,5 vani	€ 154,94	
Proprieta' per ½	Manduria	144	177	8	Manduria (TA) Via Milazzo n. SNC Piano T-1	Cat. A/3	2,5 vani	€ 154,94	RGEI Trib.TA 61/2022

Al riguardo, sin da ora si precisa che:

- l'immobile sito in Valenzano alla Via Fioretti nn. 2 - 4 è destinato ad **abitazione del nucleo familiare** ed è cointestato nella misura di 1/4 con il coniuge " " (cfr. all. 28);
- l'immobile sito in Valenzano alla Via R. Scotellaro nn. 11-13-15 Piano T è un **locale commerciale** concesso in locazione alla " " ed è cointestato per 1/2 con il coniuge " ";
- L'immobile sito in Manduria (TA) Via Milazzo n. SNC Piano 1 è una abitazione di tipo



economico utilizzata nel periodo estivo ed è cointestato per 1/2 con la [REDACTED].

- L'immobile sito in Manduria (TA) Via Milazzo n. SNC Piano T-1 è una abitazione di tipo economico utilizzato prettamente nel periodo estivo, cointestato per 1/2 con il coniuge [REDACTED].

Le seguenti unità abitative sono attinte da procedure esecutive immobiliari:

a) Immobile sito in Valenzano (BA) alla via Fioretti nn. 2 - 4, piano TS1, 1, 2, lastrico solare. **Procedura esecutiva immobiliare n. 512/2023** R.G.E.I. Tribunale di Bari - G.E. Dott. Antonio Ruffino, azionata da **Grogu Spa Srl** (cessionaria di Banca Carime Spa) su mutuo fondiario concesso da Banca Carime Spa, rep. n. 66.458 e racc. n. 21.010, con garanzia ipotecaria n. 6782-0012109, del 06.05.2004.

L'immobile non è stato ancora periziato dall'Esperto stimatore nominato dal G.E.

[REDACTED] ha prodotto una perizia di parte giurata, con la quale l'immobile è stato valutato €432.900,00 (all. 29 perizia giurata di parte R.G. 5955/23).

b) Immobile sito in Valenzano (BA) alla Via R. Scotellaro nn. 11-13-15 Piano T.

**Procedura esecutiva immobiliare n. 772/2018** R.G.E.I. Tribunale di Bari - G.E. Dott. Antonio Ruffino, azionata da Banca Popolare Puglia e Basilicata Spa, cui è subentrata la cessionaria/attuale titolare del credito LUZZATTI POP NPLS 2022 Srl, su mutuo fondiario del 27.03.2009 concesso da Banca Popolare Puglia e Basilicata Spa, rep. N. 75996 e racc. n. 25327.

L'immobile è stato periziato dall'Esperto nominato dal G.E. per l'importo di €330.000,00.

L'asta del 09.05.2024 avrà come prezzo base €139.219,00, con offerta minima di € 104.415,00 (all.18 perizia CTU Proc. Esec. Imm. RGE n.772/18).

c) Immobile sito in Manduria (TA) Via Milazzo n. SNC Piano T-1, sub 8, Fg. 144 p.lla 177.

**Procedura esecutiva immobiliare n. 61/2022** R.G.E.I. Tribunale di Taranto - G.E. Dott.ssa Francesca Zanna, azionata da Juliet Spa, quale procuratrice della creditrice Siena Npl 2018 Srl (a sua volta quest'ultima cessionaria di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa) su mutuo fondiario concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, rep. n. 78418 e racc. n. 27072, con garanzia ipotecaria n. 10044/2346 del 20.04.2011.

L'immobile è stato periziato dall'Esperto nominato dal G.E. per l'importo di € 99.900,00.

Il valore di base dell'ultima asta del **02.04.2024** è di prezzo base €100.000,00 con offerta minima di €75.000,00 (cfr.: all. 20 perizia CTU Proc. Esec. Imm. 61/2022).

Non risulta attinto da procedura esecutiva immobiliare l'immobile sito in Manduria (TA) Via Milazzo n. SNC Piano 1, sub 7 del fg. 144 p.la 177, su cui insiste ipoteca volontaria presso la conservatoria di Taranto n. 39819 RP 9375 contro [REDACTED] iscritta a garanzia del mutuo ipotecario del 18.12.2009 rep. 76793 racc. 25923 concesso da Banca Carime



Spa al Sig. [REDACTED] (figlio dei ricorrenti), per il quale l'immobile è in garanzia.

### III) Beni Immobili – TERRENI

[REDACTED] risulta intestatario dei seguenti beni immobili:

	Titolarità	Comune	Fg	Part	Qualità	Cl.	ha - are - ca	Reddito dominic.	Redd. agrario
1	Proprietà cubatura 2/15	Bari	49	698	mandorlet	2	4.219 MQ	Euro: 23,97	Euro: 7,63
2	Proprieta' 1000/1000	Valenzano	33	63	vigneto	2	792 MQ	Euro: 5,11	Euro: 3,89
3	Proprieta' 1000/1000	Valenzano	33	115	mandorlet	2	1.582 MQ	Euro: 9,40	Euro: 2,86
4	Proprieta' 1000/1000	Valenzano	33	116	vigneto	4	44 MQ	Euro: 0,15	Euro: 0,17
5	Proprieta' 1000/1000	Valenzano	33	23	vigneto	2	606 MQ	Euro: 3,91	Euro: 2,97
6	Proprieta' 1000/1000	Valenzano	33	24	Vigneto Uva tavola	3	913 MQ	Euro: 16,03	Euro: 7,78
7	Proprieta' 1000/1000	Valenzano	33	131	Vigneto Uva tavola	3	468 MQ	Euro: 8,22	Euro: 3,99
8	Proprieta' 1000/1000	Valenzano	33	240	Vigneto Uva tavola	3	217 MQ	Euro: 3,81	Euro: 1,85
9	Proprieta' 1000/1000	Valenzano	33	330	Vigneto Uva tavola	3	944 MQ	Euro: 10,24	Euro: 6,83
10	Proprieta' 1000/1000	Valenzano	17	117	uliveto	3	1.008 MQ	Euro: 4,43	Euro: 3,12
11	Proprieta' per ½	Valenzano	33	99	Vigneto	2	320 MQ	Euro: 2,07	Euro: 1,57
12	Proprieta' per ½	Valenzano	33	107	mandorlet	2	590 MQ	Euro: 3,50	Euro: 1,07
13	Proprieta' per ½	Valenzano	23	372	uliveto	4	3.024 MQ	Euro: 10,15	Euro: 8,59

In merito ai **terreni**, si precisa quanto segue:

- l'immobile sito in Bari al **Fg. 49 P.Ila 698 (n. 1 tab.)**; cubatura espressa in virtù dell'indice edificabile del lotto; il terreno è cointestato per 2/15 con **parenti della famiglia di origine**.
- Gli immobili di Valenzano **Fg. 33 P.Ile 23-24-131-240-330** e **Fg. 33 P.Ile 63-115-116** sono **aree edificabili** e sono nella esclusiva proprietà del ricorrente.
- Gli immobili di Valenzano **Fg. 33 P.Ile 107-99 (n. 1 tab. nn. 11 e 12)** sono **aree edificabili** e sono cointestati per 1/2 con il coniuge [REDACTED].

Nessuno degli immobili elencati risulta attinto da procedure esecutive immobiliari.

Di seguito le loro **STIME**, come da **perizie giurate** allegate al Ricorso ex art. 67 CCII:

- Immobile **Fg. 49 P.Ila 698** stimato per €392.200,00 (all. 32 perizia di parte R.G. 5963/23);





- Immobile Fg. 33 P.lle 23-24-131-240-330 è stato stimato per € 281.900,00 (all.33 perizia giurata di parte R.G. 5964/23);
- Immobile Fg. 33 P.lle 63-115-116 è stato stimato per € 103.900,00 (all.34 perizia giurata di parte R.G. 5962/23);
- Immobile Fg. 33 P.lle 107-99 è stato stimato per € 129.200,00 (all.35 perizia giurata di parte R.G. 5961/23).
- **Altri terreni:** si tratta di immobili agricoli, non attinti da procedure esecutive immobiliari, con scarsissimo o nessun valore di mercato.

**IV) Beni mobili registrati**

Il ricorrente è proprietario delle seguenti beni mobili registrati:

- a) Autovettura Renault Twingo 1.2 a benzina [redacted] anno immatricolazione 2009 di scarsissimo/nessun valore di mercato (all.36 Libretto Autovettura Renault) utilizzata per necessità familiari e lavoro.
- b) Motociclo Piaggio [redacted] benzina anno immatricolazione 2007 di scarsissimo/nessun valore di mercato (all. 37 Libretto Motociclo Piaggio).

**V) Conti correnti bancari**

Il [redacted] titolare del conto [redacted] cointestato con il coniuge [redacted] presso la Banca Popolare di Bari spa con [redacted] (all. 38 estratto conto corrente).

**VI) Partecipazioni societarie**

[redacted] ha partecipazione societarie nella [redacted] sone per una quota del 33%; trattasi di partecipazione assolutamente priva di valore economico.

**VII) Altri beni mobili.**

[redacted] ha dichiarato che non sussistono accantonamenti o depositi di somme di danaro né depositi di titoli e/o cassette di sicurezza. Nessun valore di realizzo può essere attribuito invece ai beni mobili e suppellettili di valore esclusivamente personale ed affettivo.

**ATTIVO SIG.RA [redacted]**

**I) Fonti di reddito.**

La ricorrente presta la propria attività lavorativa, dal 01.09.2022 (all. n. 12 - 45), [redacted]

[redacted] con contratto [redacted]

La retribuzione mensile netta è di €1.595,00 circa (media ultime sei buste paga - all.ti nn.44-45)

Nel triennio 2020-2021-2022, ha maturato i seguenti redditi:

- 2020 un reddito complessivo pari ad €19.200,00, come da Modello UNICO 2021 (all. 41)
- 2021 un reddito complessivo pari ad €22.527,00, come risulta da UNICO 2022 (all. 41);



- **2022** un reddito complessivo pari ad €23.670,00, come da UNICO 2023 (all.41).

Di seguito i redditi dichiarati dalla ricorrente:

Anno	Reddito complessivo lordo	Reddito netto	Reddito medio mensile
<b>2020</b>	€ 19.200,00	€ 16.284,00	€ 1.252,61
<b>2021</b>	€ 22.527,00	€ 18.205,00	€ 1.400,38
<b>2022</b>	€ 23.670,00	€ 18.752,00	€ 1.442,46

Il **reddito mensile medio**, calcolato sulla base dei redditi mensili medi dell'ultimo triennio era di circa **€1.365,00 netti**.

## II) Beni immobili – UNITA' ABITATIVE

La ricorrente dispone del seguente **patrimonio immobiliare**, come da visure in atti (all. 42):

Titolarità	Comune	Fg.	Part	Sub	Indirizzo	Zona e Cat.	Consist.	Rendita	Proc. Es. imm.
Proprieta' per ¼	Valenzano	27	662	8	Valenzano (BA) Via Fioretti n.4 Piano S1-T-1-2	Cat. A/1	17,5 vani	€ 3.163,30	RGEI 512/2023 Trib. Bari
Proprieta' per ½	Valenzano (BA)	28	720	1	Valenzano (BA) Via R. Scotellaro n.11-13-15 Piano T	Cat. C/1	244 mq	€ 5.204,44	RGEI 772/2018 Trib. Bari
Proprieta' per ½	Manduria (TA)	144	177	7	Manduria (TA) Via Milazzo n. SNC Piano 1	Cat. A/3	2,5 vani	€ 154,94	
Proprieta' per ½	Manduria	144	177	8	Manduria (TA) Via Milazzo n. SNC Piano T-1	Cat. A/3	2,5 vani	€ 154,94	RGEI 61/2022 Trib. Taranto

Al riguardo, sin da ora si precisa che:

- l'immobile sito in Valenzano alla Via Fioretti nn. 2 - 4 è destinato ad **abitazione del nucleo familiare** ed è cointestato nella misura di 1/4 con il [REDACTED] (cfr. all. 28)
- l'immobile sito in Valenzano alla Via R. Scotellaro nn. 11-13-15 Piano T è un **locale commerciale** concesso in locazione alla [REDACTED] ed è cointestato per 1/2 con il [REDACTED]
- L'immobile sito in Manduria (TA) Via Milazzo n. SNC Piano 1 è una abitazione di tipo economico utilizzata nel periodo estivo ed è cointestato per [REDACTED]
- L'immobile sito in Manduria (TA) Via Milazzo n. SNC Piano T-1 è una abitazione di tipo economico utilizzato prettamente nel periodo estivo ed è cointestato per [REDACTED]

Le seguenti **unità abitative** sono attinte da **procedure esecutive immobiliari**:

- Immobile sito in Valenzano (BA) alla via Fioretti nn. 2 - 4, piano TS1, 1, 2 lastrico solare. **Procedura esecutiva immobiliare n. 512/2023 R.G.E.I.** Tribunale di Bari - G.E. Dott. Antonio Ruffino, azionata da **Grogu Spa Srl** (cessionaria di Banca Carime Spa) su mutuo fondiario concesso da Banca Carime Spa, rep. n. 66.458 e racc. n. 21.010, con garanzia ipotecaria n. 6782-



0012109, del 06.05.2004.

L'immobile non è stato ancora periziato dall'Esperto stimatore nominato dal G.E.

Il Sig. Sollecito ha prodotto una perizia di parte giurata, con la quale l'immobile è stato stimato per €432.900,00 (all. 29 perizia giurata di parte R.G. 5955/23).

b) Immobile sito in Valenzano (BA) alla Via R. Scotellaro nn. 11-13-15 Piano T.

**Procedura esecutiva immobiliare n. 772/2018 R.G.E.I. Tribunale di Bari - G.E. Dott. Antonio Ruffino**, azionata da Banca Popolare Puglia e Basilicata Spa, cui è subentrata la cessionaria/attuale titolare del credito LUZZATTI POP NPLS 2022 Srl, su mutuo fondiario del 27.03.2009 concesso da Banca Popolare Puglia e Basilicata Spa, rep. N. 75996 e racc. n. 25327.

L'immobile è stato periziato dall'Esperto nominato dal G.E. per l'importo di €330.000,00.

L'asta del 09.05.2024 avrà come prezzo base €139.219,00, con offerta minima di €104.415,00 (**all.18 perizia CTU Proc. Esec. Imm. RGE n.772/18**).

c) Immobile sito in Manduria (TA) Via Milazzo n. SNC Piano T-1, sub 8, Fg. 144 p.lla 177.

**Procedura esecutiva immobiliare n. 61/2022 R.G.E.I. Tribunale di Taranto - G.E. Dott.ssa Francesca Zanna**, azionata da Juliet Spa quale procuratrice della creditrice Siena Npl 2018 Srl (a sua volta quest'ultima cessionaria di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa) su mutuo fondiario concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, rep. n. 78418 e racc. n. 27072, con garanzia ipotecaria n. 10044/2346 del 20.04.2011.

L'immobile è stato periziato dall'Esperto nominato dal G.E. per l'importo di € 99.900,00.

Il valore di base dell'ultima asta del **02.04.2024** è di prezzo base €100.000,00 con offerta minima di €75.000,00 (all. 20 perizia CTU Proc. Esec. Imm. 61/2022).

**Non risulta attinto da procedura esecutiva immobiliare** l'immobile sito in Manduria (TA) Via Milazzo n. SNC Piano 1, sub 7 del Fg. 144 p.lla 177, su cui insiste ipoteca volontaria presso la conservatoria di Taranto n. 39819 RP 9375 [REDACTED], iscritta a garanzia del mutuo ipotecario del 18.12.2009 rep. 76793 racc. 25923 concesso da Banca Carime Spa al [REDACTED] (figlio dei ricorrenti), per il quale l'immobile è in garanzia.

### **III) Beni Immobili – TERRENI**

La Sig.ra Rosa Agostinelli risulta intestataria dei seguenti beni immobili:

	Titolarità	Comune	Fg.	Part	Qualità	Cl	ha - are - ca	Reddito dominic.	Redd. agrario
1	Proprieta' 1/3	Valenzano	3	71	ULIVETO	1	768 MQ	Euro: 4,56	Euro: 3,17
2	Proprieta' 1/3	Valenzano	3	71	ULIVETO	1	48 MQ	Euro: 0,30	Euro: 0,14
3	Proprieta' 1/3	Valenzano	3	87	ULIVETO	1	31 MQ	Euro: 0,18	Euro: 0,13



4	Proprieta' 1/3	Valenzano	5	54	MANDORLETO	1	863 MQ	Euro: 7,58	Euro: 2,01
5	Proprieta' 1/3	Valenzano	5	55	ULIVETO	1	908 MQ	Euro: 5,39	Euro: 3,75
6	Proprieta' 1/3	Valenzano	5	56	ULIVETO	1	899 MQ	Euro: 5,34	Euro: 3,71
7	Proprieta' 1/3	Valenzano	5	109	ULIVETO	1	1.790 MQ	Euro: 42,99	Euro: 18,03
8	Proprieta' 1/3	Valenzano	14	50	ULIVETO	1	1.295 MQ	Euro: 7,69	Euro: 5,35
9	Proprieta' 1/3	Valenzano	14	51	ULIVETO	1	1.23 MQ	Euro: 7,36	Euro: 5,12
10	Proprieta' 1/3	Valenzano	17	114	ULIVETO	1	1.576 MQ	Euro: 38,86	Euro: 32,88
11	Proprieta' 1/3	Valenzano	30	99	ULIVETO	1	947 MQ	Euro: 5,38	Euro: 3,18
12	Proprieta' 1/3	Valenzano	30	108	ULIVETO	1	1.275 MQ	Euro: 7,57	Euro: 5,27
13	Proprieta' 1/3	Valenzano	17	198	ULIVETO	1	1.902 MQ	Euro: 6,38	Euro: 5,40
14	Proprieta' 1/3	Valenzano	25	53	ULIVETO	2	1.805 MQ	Euro: 10,25	Euro: ,06
15	Proprieta' 1/1	Valenzano	17	111	ULIVETO	1	2.449 MQ	Euro: 8,22	Euro: 6,96
16	Proprieta' 1/1	Valenzano	23	214	ULIVETO	1	3.032 MQ	Euro: 10,18	Euro: 8,61
17	Proprieta' 1/1	Valenzano	21	7	ULIVETO	1	987 MQ	Euro: 5,86	Euro: 4,08
18	Proprieta' 1/3	Valenzano	5	57	MANDORLETO	1	840 MQ	Euro: 7,38	Euro: 1,95
19	Proprieta' per 1/2	Valenzano	33	99	VIGNETO	2	320 MQ	Euro: 2,07	Euro: 1,57
20	Proprieta' 1/2	Valenzano	33	107	MANDORLETO	2	590 MQ	Euro: 3,50	Euro: 1,07
21	Proprieta' 1/2	Valenzano	23	372	ULIVETO	4	3.024 MQ	Euro: 10,15	Euro: 8,59

Si precisa che gli immobili siti in Valenzano **Fg. 33 P.lle 107-99 (nn. 19 e 20 della Tab)** sono aree edificabili e sono cointestati per 1/2 con il [REDACTED]

I ricorrenti hanno prodotto una **perizia giurata** di parte, con la quale detto immobile è stato valutato per €129.200 (**all. 35 perizia giurata di parte R.G. (perizia Giurata) 5961/23**).

- **Altri terreni:** si tratta di immobili agricoli, non attinti da procedure esecutive immobiliari, con scarsissimo o nessun valore di mercato.



**IV) Beni mobili registrati**

La ricorrente non risulta proprietaria di beni mobili registrati.

**V) Conti correnti bancari**

La [redacted] è l'ultima titolare di conto [redacted] (cointestato con il coniuge) presso la B [redacted].

**VI) Partecipazioni societarie**

La [redacted] ha partecipazione societarie nella "[redacted]" per una quota del 33%; trattasi di partecipazione assolutamente priva di valore economico.

**VII) Altri beni mobili**

[redacted] ha dichiarato, come anche indicato nel Ricorso ex art. 67 CCII, che non ha accantonamenti o depositi di somme di danaro, e che non sussistono depositi di titoli e/o cassette di sicurezza. Nessun valore di realizzo può essere attribuito invece ai beni mobili e suppellettili di valore esclusivamente affettivo e personale.

\*\*\*\*\*

• **ELENCO SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE**

Dalla disamina della documentazione fornita, la **spesa media mensile per il sostentamento del nucleo familiare** (composto da tre adulti) ammonta mediamente a circa **€1.590,00**.

Considerato l'attuale stato di inoccupazione del ricorrente [redacted] maggiorenne convivente affetto, come verrà successivamente meglio evidenziato, da gravi patologie, il **reddito stipendiale** [redacted] viene integralmente utilizzato per i **bisogni e le necessità del nucleo familiare**.

**SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA.**

La somma necessaria per far fronte alle esigenze dell'intero nucleo familiare, come indicata nel Ricorso presentato dagli istanti pari ad **€1.590,00** viene, di seguito, meglio specificata:

- Abitazione, TARI, IMU, utenze (acqua, energia elettrica, gas)  
manutenzione straordinaria, oneri condominiali € 540,00
- Alimentazione e vestiario e igiene persona € 600,00
- Igiene persona e casa € 30,00
- Carburante, assicurazione, bollo e manutenzione  
autovetture € 270,00
- Salute e spese impreviste € 150,00

**TOTALE €1.590,00**

**Totale annuo €19.080,00**

[redacted] a un **reddito disponibile mensile (capacità finanziaria effettiva)** che



ammonta, attualmente, sulla base dei redditi stipendiali percepiti, a circa €1.590,00.

Le spese familiari vengono, quindi, affrontate mediante l'integrale impiego della retribuzione della [REDACTED]

I ricorrenti non possono, quindi, destinare alla procedura alcuna somma derivante dai redditi stipendiali percepiti mensilmente.

Nel Ricorso gli Avv.ti Santorsola e Romita hanno evidenziato che: "... la spesa media mensile necessaria per il mantenimento .... è congrua con i dati ISTAT indicati nella tabella delle statistiche per l'anno in corso. Secondo la scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al D.P.C.M. 5.12.2013, n.159, la somma mensile occorrente al mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia sarebbe pari ad €1.181,01, ovvero in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale per il 2024 € 534,40 x 13 mensilità = € 6.947,20/12 mesi = €578,93 moltiplicato per un parametro (2,04) corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare con figlio minore. Il parametro, sia pure con caratteristiche differenti, è contenuto in due articoli del D.Lgs n. 14/2019 con riferimento a due differenti fattispecie, ovvero nell'art. 68 co. 3 secondo cui l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e nell'art. 283 (relativamente al reddito minimo per accedere all'esdebitazione) .... In ogni caso, a prescindere dai parametri citati, stante l'indicazione delle spese fornite dall'istante, l'importo indicato sembra congruo ed attendibile, verificata la documentazione fornita. I dati ISTAT anno 2022 per "tipologia familiare", riguardanti un nucleo familiare composto da tre persone, indicano una spesa media mensile pari ad € 3.133,25 (All. 70) In ogni caso, a prescindere dai parametri citati, stante l'indicazione delle spese fornite dagli istanti, l'importo indicato sembra congruo ed attendibile, verificata la documentazione fornita e .... (le) spese necessarie per il nucleo familiare che si compone di tre unità, con [REDACTED] to da grave patologia."

Sulla scorta delle informazioni e della documentazione acquisita e consegnata dai ricorrenti si condivide, pertanto, la stima fornita dagli Avv.ti Santorsola e Romita, in linea con le risultanze statistiche, secondo la quale il nucleo familiare, al fine di mantenere un dignitoso tenore di vita, ha necessità di un minimo di €1.590,00 mensili.

Il predetto importo risulta, altresì, congruo, come evidenziato, anche alla luce di quanto disposto





- €1.408,49 per spese procedura esecutiva imm. Rg. es. imm. 512/2023 *in prededuzione*
- €9.402,00 per compensi liquidati in Sentenza n. 336/2023 emessa dal Tribunale Civile di Bari all'esito del giudizio Rg. 6109/2014. Il credito ha *natura privilegiata*.

Complessivamente €187.489,64.

b) **mutuo ipotecario Banca Carime Spa del 12.04.2011** n. 004-01000639, rep. 78398 e racc. 27056, di originari €155.000,00.

**Il mutuo è stato contratto per sostenere i costi della ristrutturazione della casa di residenza**

(Via Fioretti nn. 2-4 Valenzano (BA) in comproprietà [REDACTED])

I ricorrenti hanno precisato in Ricorso che con le somme ricavate dal mutuo n. 004-01000639 hanno estinto precedenti esposizioni, delle quali la più rilevante derivante da un precedente mutuo di originari €120.000,00, contratto in data 04.01.2008, per la ristrutturazione dell'immobile di via Fioretti n. 4 (con un saldo così estinto per la quasi totalità della somma).

La restante parte del mutuo, per circa €30.000,00, è stato utilizzato per saldare precedenti esposizioni con la medesima Banca Carime. Non pendono procedure esecutive immobiliari.

Pende innanzi il **Trib. Civ. di Bari RG n. 19015/2014 (all. 17)**, giudizio di opposizione a precetto, notificato dalla Banca Carime s.p.a, la cui ultima udienza si è tenuta il 15.03.2024, con il quale viene sostanzialmente richiesta la nullità del mutuo per violazione della normativa anti-usura nonché la compensazione con controcrediti derivanti dal ricalcolo per illegittimi addebiti sui c/c dei ricorrenti, per CMS (commissione massimo scoperto), anatocismo.

(cfr.: Docc. All.ti all.17: n. 2 contratti di mutuo; atto di precetto; opposizione precetto).

Ammontare dell'esposizione:

- €180.503,85 per sorte capitale ed interessi al 31.12.2023 *in via ipotecaria*

- **2. Luzzatti POP NPLS 2022 SRL**

Il creditore ipotecario, cessionaria di **Banca Pop. Puglia e Basilicata** e mandataria di Prelios Credit Solution Spa, **non ha precisato il credito.**

Dalla documentazione fornita dai debitori si è ricostruita l'esposizione di seguito specificata.

**Mutuo fondiario** concesso dalla **Banca Pop. Puglia e Basilicata** il 27.03.2009, rep. n. 75996 e racc. n. 25327, di originari € 500.000,00, con garanzia ipotecaria (all.ti 18).

Il mutuo è stato contratto per l'**acquisto del locale commerciale** sito in Valenzano (BA) alla Via Scotellaro nn. 11-13-15, in comproprietà [REDACTED]

Pende **procedura esecutiva immobiliare Rg. es. imm. n. 772/2018 Trib. Bari - G.E. A. Ruffino** la cui prossima asta si terrà il **16.05.2024** (cfr. avviso di vendita del 01.02.2024 del delegato alle operazioni di vendita) con valore a base d'asta di **€139.219,00**.

Il CTU nominato nella procedura esecutiva immobiliare ha stimato l'immobile in €330.00,00.





L'immobile pignorato è concesso in locazione alla [REDACTED]

La Soc. Coop. che ha versato alla procedura (all.ti 65-66-67-68) l'importo di €41.336,10.

L'atto di pignoramento del 18.02.2018, a firma dell'Avv. Giuseppe Pignataro per la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop p.a (all. 18 sub 2), precisa che con atto di precetto del del 07.11.2014 era stato intimato il pagamento della somma complessiva di €450.191,95.

Sono stati complessivamente corrisposte rate per €143.470,44 a cui si devono aggiungere i canoni incassati dalla procedura per complessivi € 41.336,10, per un totale versato di €184.836,54 (All.ti 64-65-66-67-68).

Il prezzo base d'asta fissata per il 16.05.2024 è €139.219,00.

Pende giudizio presso la II Sezione Civile della Suprema Corte Cassazione Rg. n. 21238/2022 (in attesa di fissazione udienza) proposto dai ricorrenti contro la BPPB per la declaratoria di nullità del mutuo (in appello ne veniva dichiarata la nullità limitatamente alla natura fondiaria e così convertito dalla Corte in mutuo ipotecario).

**Sono allegati i seguenti documenti (all.ti 18 e segg.):** 18.1) contratto di mutuo; 18.2) Pign. Imm; 18.3) CTU di stima es. immobiliare; 18.4) ordinanza vendita; 18.5) avviso asta; 18.6) Intervento creditore in qualità di cessionario di BPPB; contratto di locazione registrato il 17 maggio 2018 al n. 14162 1-T, trascritto prima del pignoramento (all. 53); copia ricorso ex art 360 cp del 01.09.2022 (all. 19).

L'esposizione residuale, considerati gli importi versati (pari a €184.836,54), senza considerare gli importi per spese della procedura esecutiva ed interessi non quantificati, ammonta a:

- €265.355,41 per sorte capitale *in via ipotecaria*.

- **3. Siena Npl 2018** (cessionaria di Banca MPS).

Il creditore ipotecario **non ha precisato il credito**.

Dalla documentazione fornita dai debitori si è ricostruita l'esposizione debitoria di seguito meglio specificata: **mutuo** concesso dalla **Banca Mps Spa** del 19.04.2011 rep. n. 78418 e racc. n. 27072, di originari € 96.000,00, con garanzia ipotecaria (all.ti 20).

Il mutuo è stato contratto per risanare alcune precedenti esposizioni debitorie dei ricorrenti con MPS spa, con concessione di garanzia ipotecaria sull'unità abitativa sita in Manduria alla via Milazzo Snc (in NCEU al Fg. 144, p.lla 177, **sub 8**).

L'immobile è una abitazione di tipo economico utilizzata nel periodo estivo ed è cointestato nella misura di ½ fra i due ricorrenti.

Pende **procedura esecutiva immobiliare Rg. es. imm. n. 61/2022 Trib. Taranto - G.E. Dott. Zanna** la cui prossima asta si terrà il **02.04.2024** (cfr. avviso di vendita del 25.01.2024 del delegato alla vendita all. 20 sub 2).



Il prezzo base d'asta è stato fissato in **€100.000,00** (offerta minima €75.000,00).

Il CTU aveva precedentemente stimato l'immobile in €99.900,00.

**L'atto di precetto** del 30.09.2021, notificato ai debitori nel mese di novembre del 2021, (all. 20 sub 5), intima il pagamento dell'importo complessivo **€132.981,65** (di cui €74.349,54 per capitale scaduto, €49.265,20 per rate scadute ed €8.961,91 per interessi).

L'esposizione residuale, senza considerare importi in prededuzione per spese della procedura esecutiva ed interessi ammonta a **€132.981,65** per sorte capitale *in via ipotecaria*

**Sono allegati i seguenti documenti (all.ti 20):** 20.1) contratto di mutuo; 20.2) Pign. Imm; 20.3) CTU di stima es. immobiliare; 20.4) avviso asta; 20.5) atto di precetto.

**Altre procedure giudiziarie pendenti:**

- **RG n. 7/2023 CdA Lecce Sez. Dist. Taranto**, prossima udienza 05.04.2024: giudizio di appello proposto dagli odierni ricorrenti contro la Banca Mps (**Doc. allegati all. 21:** 21.1. sent. 1° grado n. 1426/2022 Trib. Taranto; 21.2 atto di citazione in appello);

- **RG n. 17237/2014 Tribunale di Bari:** sent. n. 3831/2019 passata in giudicato, con la quale è stata dichiarata l'**illegittimità/nullità** degli interessi passivi e CSM applicati dalla Banca (all. 22).

#### 4. INAIL

Con nota di precisazione del 31.01.2024 (all. 57) l'INAIL ha precisato il proprio credito nei confronti [redacted] quantificandolo in complessivi **€347,79** derivanti dalla partecipazione dei ricorrenti in una società da tempo cessata [redacted] cfr. cause dell'indebitamento).

Il credito ha **natura privilegiata**.

#### 5. Regione Puglia

Con nota di precisazione del 20.02.2024 la Regione Puglia ha precisato il proprio credito nei confronti dei [redacted] quantificandolo in complessivi **€1.476,86** (inclusi interessi e sanzioni di legge) relativo a debiti tributari (tasse automobilistiche) non cartellizzati a partire dall'anno di imposta 2019. Il credito ha **natura privilegiata**.

- **L'esposizione debitoria complessiva comune ammonta a €768.155,20**

#### 6. IFIS NPL Investing Spa (cessionaria di Neos finance Spa)

Non è pervenuta alcuna precisazione del credito.

In data 29.11.2023 (all.ti 23) la Ifis NPL Investing Spa ha notificato a [redacted] l'ingiunzione di pagamento n. 4870/2023 emessa il 15.11.2023 dal G.d.P. di Bari.

Il decreto ingiuntivo non è esecutivo. Pende giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG n.246/2024 GdP Bari, prossima udienza 10.05.2024.



L'esposizione trae origine da un finanziamento contratto il 14.01.2009 (n. 05037895) con Neos Finance Spa per l'acquisto dell'autovettura utilizzata dal nucleo familiare.

L'esposizione ammonta ad **€5.322,30**, oltre spese della procedura monitoria liquidate in **€645,50** oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Il credito vantato ammonta complessivamente ad **€5.967,80** ed ha **natura chirografaria**.

#### 7. Rubicon SPV Srl

Non è pervenuta alcuna precisazione del credito.

Con atto di precetto del 09.01.2021 (all. 76), la Società creditrice ha intimato il pagamento dell'importo di **€9.596,27**.

Il credito vantato ha **natura chirografaria**

#### 8. Comune di Valenzano

In data 13.12.2023 il Comune di Valenzano ha notificato [redacted] un avviso di accertamento (all. 72) per IMU non versata.

In data 20.03.2023 (all. 72 bis) ha precisato l'esposizione per TASI e TARI non versate determinandola in complessivi **€11.880,00**.

Il credito ha **natura privilegiata**.

#### 9. Comune di Manduria

Con nota del 13.12.2023 (prot. n. 65264/2023 – all. 73) il Comune di Manduria ha comunicato alla [redacted] esposizione della medesima debitrice per IMU non versata.

L'esposizione ammonta a complessivi **€3.684,00**.

Il credito ha **natura privilegiata**.

#### 10. Agenzia delle Entrate Riscossione

L'esposizione debitoria [redacted] nei confronti dell'Ag. delle Entrate Riscossione ammonta complessivamente ad **€73.828,65** per il mancato pagamento di imposte e tributi personali. Il credito è stato **precisato il 05.02.2024 (all. 59)**;

L'Agenzia ha inviato tutta la documentazione necessaria per ricostruire la posizione debitoria.

Il credito, come da precisazione, ha:

- **natura privilegiata** per € 64.743,06;

- **natura chirografaria** per €9.085,59.

- **L'esposizione debitoria personale complessiva di [redacted] ammonta ad €104.956,72**

**PASSIVO SIG. [redacted]**

#### 11. Agenzia delle Entrate Riscossione

L'esposizione debitoria del [redacted] nei confronti dell'Ente ammonta



complessivamente ad **€184.830,39** per il mancato pagamento di imposte e tributi personali.

Il credito è stato **precisato il 05.02.2024 con due distinte note (all. 59 bis sub 1 e 2).**

L'Agenzia delle Entrate ha inviato tutta la documentazione necessaria per ricostruire la posizione debitoria.

Il credito, come da precisazione, ha:

- **natura privilegiata** per **€98.360,05** (€ 32.045,21 1° precisazione + € 66.314,84 2° precisazione)
- **natura chirografaria** per **€86.470,34** (€ 75.687,37 1° precisazione + € 10.782,97 2° precisazione)

#### 12. Comune di Manduria

Con nota del 13.12.2023 (prot. n. 65264/2023 – all. 74) il Comune di Manduria ha comunicato al [redacted] un'esposizione per IMU e TARI non versate per complessivi **€8.427,00**.

Il credito ha **natura privilegiata**.

#### 13. Comune di Bari

Con avviso del 20.12.2023 (all. 75), il Comune di Bari ha comunicato a [redacted] un'esposizione per IMU non versata per complessivi **€561,98**.

Il credito ha **natura privilegiata**.

#### 14. Comune di Valenzano

Il Comune di Valenzano ha azionato un giudizio, Rg. Trib. Civ. Bari n. 12963/2020 – Dott. Liso, pross. udienza 29.04.2024 (All. 24 – 24 bis), [redacted]

di somme di danaro, con conseguente condanna restitutoria in suo danno, specificando, con **nota del 20.03.2024**, che l'ammontare dell'importo richiesto giudizialmente è pari ad **€15.704,92**.

L'importo non accertato giudizialmente, ha **natura chirografaria**.

Con nota del 20.03.2023 (all. 24 ter) ha precisato l'esposizione per TASI, TASI ed IMU non versate determinandola in complessivi **€18.823,00**.

Il credito ha **natura privilegiata**.

- **L'esposizione debitoria personale complessiva [redacted] ammonta ad €228.347,29**

\*\*\*\*\*

### INDICAZIONE PRESUNTIVA COSTI PROCEDURA

#### Crediti in prededuzione – compensi della procedura.

Ai crediti innanzi indicati e, successivamente, meglio specificati, devono aggiungersi i **compensi della procedura**, ovvero quelli riferiti all'O.C.C.S., nonché le competenze maturate dagli Avv. ti Saverio Romita e Fabrizio Santorsola, difensori dei ricorrenti nella presente procedura.

All'O.C.C.S. sarà riconosciuto un **compenso** pari ad **€36.512,05** (compenso calcolato ai **minimi** con la **riduzione del 40%**, **comprensivo di Iva** (€29.927,91+€6.584,14 iva 22%) al netto



dell'acconto versato all'OCCS il 23.12.2023, pari ad €500,00).

La determinazione del compenso è stata calcolata secondo i criteri dettati dal DM 202/2014.

I ricorrenti hanno pattuito, inoltre, con i loro difensori il compenso spettante, quantificato in complessivi €5.000,00 comprensivi di oneri di legge e fiscali.

I costi della procedura – presuntivamente stimabili – alla data odierna sono, pertanto, i seguenti:

- **Compenso complessivo OCCS: €36.512,05**, comprensivo di oneri accessori, pattuito con l'OCC tramite il gestore.

- **Compenso Advisor: €5.000,00**, comprensivo di oneri fiscali ed accessori.

Il compenso degli **Avv.ti Saverio Romita e Fabrizio Santorsola** verrà soddisfatto in **privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.**, nella misura del 50 % per €2.500,00 comprensivi di oneri accessori.

I costi della procedura ammontano complessivamente ad **€41.512,05**, oltre eventuali spese successive a sostenersi per la procedura, importo comprensivo di ogni onere fiscale ed accessorio.

Il **compenso dell'OCC**, al netto dell'acconto versato al momento della presentazione dell'istanza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 6 e 71 co.4 CCII), verrà accantonato e corrisposto a seguito della corretta esecuzione del piano, letta la relazione finale ed a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato.

Nel prospetto che segue, vengono, pertanto, schematizzate le **posizioni debitorie** [redacted] [redacted], così come sopra elencate in funzione della tipologia di creditore e della natura del credito.

**Tab.1 – Elenco posizioni debitorie e cause di prelazioni** [redacted]

	Creditore	Causale	privilegio	Importo
1	Grogu Spa	Rapporti finanziari mutuo Banca Carime 06.05.20024 - capitale ed interessi	ipotecario	€ 176.679,15
2	Grogu Spa	Spese procedura es. imm Rg. 512/2023	prededuzione	€ 1.408,49
3	Grogu Spa	Compensi Sent. n.336/2023 Trib Bari	privilegio	€ 9.402,00
4	Grogu Spa Banca Carime	Rapporti finanziari mutuo Banca Carime 12.04.2011 - capitale ed interessi	ipotecario	€ 180.503,85
5	Luzzatti Pop NPLS 2022 Srl	Rapporti finanziari mutuo Banca Pop Puglia Basilicata capitale ed interessi	ipotecario	€ 265.355,41
6	Siena NPL 2018	Rapporti finanziari mutuo Banca MPS Spa Sorte capitale	ipotecario	€ 132.981,65
7	INAIL		privilegio	€ 347,79
8	Regione Puglia	Tributi – tasse automob.	privilegio	€ 1.476,86
	<b>Tot. debito comune</b>			<b>€ 768.155,20</b>



9	IFIS Npl Investing	Finanziamento	chirografario	€ 5.967,80
10	Rubicon SPV Srl	Finanziamento	chirografario	€ 9.596,27
11	Comune Valenzano	Tributi	Privilegio	€ 11.880,00
12	Comune Manduria	Tributi	privilegio	€ 3.684,00
13	Agenzia Entrate Riscossione	Tributi	privilegio	€ 64.743,06
14	Agenzia Entrate Riscossione	Tributi	chirografo	€ 9.085,59
	<i>Totale debito personale</i>			<b>€ 104.956,72</b>
15	Compenso Avv. ti Santorsola e Romita	Compenso advisor	privilegio	€ 5.000,00
16	OCCS Ordine Avv. Bari		6 co.1 a) – 71 co 4 CCII prededuzione	€ 36.512,05 (compresi accessori - al netto acconto)
	<b>Totale complessivo</b>			<b>€ 914.623,98</b>

Tab. 2 - Elenco posizioni debitorie e cause di prelazioni

	Creditore	Causale	privilegio	Importo
1	Grogu Spa	Rapporti finanziari mutuo Banca Carime 06.05.20024 - capitale ed interessi	ipotecario	€ 176.679,15
2	Grogu Spa	Spese procedura es. imm Rg. 512/2023	prededuzione	€ 1.408,49
3	Grogu Spa	Compensi Sent. n.336/2023 Trib Bari	privilegio	€ 9.402,00
4	Grogu Spa Banca Carime	Rapporti finanziari mutuo Banca Carime 12.04.2011 - capitale ed interessi	ipotecario	€ 180.503,85
5	Luzzatti Pop NPLS 2022 Srl	Rapporti finanziari mutuo Banca Pop Puglia Basilicata capitale ed interessi	ipotecario	€ 265.355,41
6	Siena NPL 2018	Rapporti finanziari mutuo Banca MPS Spa Sorte capitale	ipotecario	€ 132.981,65
7	INAIL	Omessi versamenti	privilegio	€ 347,79
8	Regione Puglia	Tributi – tasse automob.	privilegio	€ 1.476,86
	<i>Tot. debito comune</i>			<b>€ 768.155,20</b>
9	Agenzia delle Entrate Riscossione	Tributi	privilegio	€ 98.360,05
10	Agenzia delle Entrate Riscossione	Tributi	chirografo	€ 86.470,34
11	Comune Manduria	Tributi	privilegio	€ 8.427,00
12	Comune di Bari	Tributi	privilegio	€ 561,98



13	Comune Valenzano	Tributi	privilegio	€ 18.823,00
14	Comune Valenzano	Azione restitutoria	chirografo	€ 15.704,92
	<i>Totale debito personale</i>			€ 228.347,29
15	Compenso Avv.ti Santorsola e Romita	Compenso advisor	privilegio	€ 5.000,00
16	OCCS Ordine Avv. Bari		6 co.1 a) – 71 co 4 CCII prededuzione	€ 36.512,05 (compresi accessori al netto degli acconti versati)
	<b>Totale complessivo</b>			<b>€ 1.038.014,54</b>

I **debiti complessivi**, così come accertati, sommando le posizioni debitorie dei ricorrenti

, ammontano complessivamente ad **€1.142.971,26**

di seguito meglio specificati:

- totale crediti in prededuzione €37.920,54
- totale crediti ipotecari: €755.520,06
- totale crediti privilegiati: €222.705,74
- totale crediti chirografari: €126.824,92

\*\*\*\*\*

### INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

**DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.**

Ai sensi dell'art. 2, lett. C) per **sovraindebitamento** si intende: "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L. 18.10.2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

I ricorrenti, nella **domanda di ristrutturazione** (all. b) hanno illustrato le ragioni del proprio indebitamento, così specificandole: " nell'anno 2008, costituirono la cooperativa sociale denominata " " con sede in " la quale si occupava della gestione di asili nido (all. 60). In tale cooperativa la " sig. S. " lavoratore e consigliere cda. Lo scopo della costituzione di tale cooperativa era sostanzialmente perseguire lo scopo mutualistico proprio della cooperativa, al contempo assicurando una occupazione stabile al nucleo familiare dei ricorrenti, composto anche " li. I sigg.ri " percepivano una retribuzione mensile di circa €



1.200,00 (all.6-7), mentre gli eventuali utili dovevano essere reinvestiti all'interno della medesima cooperativa, in linea con la stessa natura giuridica e vincoli propri delle cooperative. Nell'anno 2012 uno dei figli dei ricorrenti, [REDACTED], subiva una grave patologia (leucemia linfoblastica acuta di tipo T) che ha costretto il nucleo familiare a continui spostamenti in Roma presso l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù con trapianto del midollo osseo nell'aprile 2013 per le cure del caso e trapianto con contrazione di elevate spese di vitto, alloggio, acquisto farmaci. [REDACTED] è ancora sottoposto a visita annuale di controllo presso l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù) (all. 69). Successivamente, nell'anno 2018, [REDACTED] e [REDACTED] subivano una imputazione cautelare di natura penale che ha comportato il sequestro di n. 3 scuole della suddetta cooperativa sociale, procedimento che si concludeva dapprima con il dissequestro di una delle tre scuole, poi con l'annullamento in Corte di Cassazione degli ulteriori sequestri e infine con l'archiviazione dell'intero procedimento nel gennaio 2020 (all.25 - 63). Importante rilevare come l'acquisto dell'immobile in Valenzano (BA), via Scotellaro avvenuto nell'anno 2009, avvenne per lo scopo di essere reinvestito come immobile da concedere in locazione, così da ricavarne delle entrate familiari; e in effetti, l'immobile fu così locato [REDACTED]. Purtroppo le cose non andarono come preventivato per i seguenti motivi: 1) la locazione del predetto immobile acquistato dai ricorrenti non portò gli effetti sperati; infatti, il conduttore (la cooperativa sociale [REDACTED]) si ritrovò nella impossibilità di far fronte ai canoni locatizi come originariamente pattuiti con i ricorrenti a causa delle su viste problematiche penali occorse nell'anno 2018, che determinarono; a- il sequestro di alcune scuole del predetto conduttore e anche di questo immobile ubicato in Valenzano (BA) via Scotellaro, con conseguente riduzione degli iscritti alle scuole del conduttore, da 50 a soli 31 alunni; b- la chiusura delle sedi di Valenzano in Via Scotellaro e Via Loseto, quest'ultima da allora chiusa in via definitiva. 2) [REDACTED] come innanzi esposto. Tali circostanze, come accennato, hanno obbligato i ricorrenti/locatori a ridurre il canone di locazione originariamente pattuito col conduttore, così passando da circa gli originari € 3.900,00 mensili (all.53), in linea con ammortamento mutuo, ad € 850,00 mensili (rectius, € 10.200,00 annuali) e conseguenti impossibilità di far fronte alle debitorie contratte. Per completezza sulla meritevolezza, si aggiunge che nel 2016 veniva costituita [REDACTED], poi chiusa definitivamente a seguito delle suddette problematiche penali confluite in archiviazione (aveva infatti la sede presso gli stessi locali di una delle scuole oggetto del suddetto sequestro, ossia in Valenzano alla Via Loseto n. 20), [REDACTED] che rivestiva anche la carica di legale rappresentante, [REDACTED] detta società è in liquidazione dal novembre [REDACTED].





Sempre per completezza sulla meritevolezza, si aggiunge che nel 2019 veniva costituita " [redacted] 19 srl" (all.62), [redacted] mentre gli amministratori erano [redacted] e il predetto [redacted]; detta società è in liquidazione dal novembre 2022, [redacted]

Le debitorie riguardano principalmente l'impossibilità di poter adempiere regolarmente al pagamento dei mutui contratti per l'acquisto e ristrutturazione dell'immobile di residenza (punto 4.1 lett. A-B); per consolidamento debitorie (punto 4.1 lett. D); per l'acquisto dell'immobile concesso in locazione e quindi avente natura di investimento ubicato in Valenzano via Scotellaro 11/13/15, oltre che teso ad assicurare l'occupazione degli odierni ricorrenti e dei loro figli. (punto 4.1 lett. C) In particolare il mutuo di cui alla lettera 4.1 B è stato contratto per estinguere le seguenti precedenti posizioni: una posizione (la più rilevante) derivante da un precedente mutuo di originari € 120.000,00 contratto in data 04.01.2008 per ristrutturazione immobile di via Fioretti n. 4 e con un saldo così estinto per la quasi totalità della somma, trattandosi di mutuo contratto poco tempo prima; una esigua residua posizione, pari a circa € 30.000,00 , è stato utilizzato per saldare precedenti esposizioni con la medesima Banca Carime. Mentre il mutuo di cui alla lettera 4.1 D è stato contratto per consolidamento di precedenti esposizioni debitorie nei confronti di Monte dei Paschi di Siena spa.

Pertanto, per le motivazioni suesposte, si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni per cui si rende necessario avviare il procedimento di ristrutturazione dei debiti ex D.Lgs n. 14/2019.

Su queste premesse si innesta la crisi irreversibile di liquidità dei ricorrenti.

In merito alle richiamate vicende penali archiviate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 13.01.2020, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza e del decreto di sequestro preventivo dei beni del 18.10.2018 disposta dalla Suprema Corte di Cassazione il 29.03.2019, si precisa che nei confronti dei ricorrenti non sussistono pendenze né procedimenti di natura penale (si allegano: Decreto sequestro preventivo 18.10.2018; Sentenza Corte Cassazione 2ª sez. Penale 29.3.2019; Provv. Trib. di Bari – Sez. Giudice indagini preliminari [redacted])

Dalla disamina delle risultanze documentali emerge che i ricorrenti hanno fatto ricorso al credito solo per appianare precedenti esposizioni debitorie, per acquistare e ristrutturare l'immobile adibito a residenza familiare e per acquistare un immobile come forma di investimento che, a causa delle vicende penali – archiviate nel 2020 – e delle difficoltà economiche susseguenti, si è rivelato fonte di indebitamento ed esposizione debitoria.



Dall'analisi delle risultanze della Centrale Rischi e del CRIF versate in atti, emerge che i ricorrenti non hanno mai fatto ricorso al credito **in maniera sconsiderata né si rilevano movimenti bancari** da cui si possa presumere una condotta economicamente imprudente o comportamenti contrari al c.d. "**criterio della meritevolezza**".

I ricorrenti hanno sempre sostenuto una vita modesta, dedicandola esclusivamente al lavoro ed al mantenimento ed all'educazione dei figli.

Tutti gli investimenti sono stati realizzati per garantire ai quattro figli un adeguato tenore di vita e per garantirgli un futuro lavorativo.

In quest'ottica si giustificano gli investimenti effettuati per l'acquisto della casa familiare e di quella adibita a casa vacanze (sita nel Comune di Manduria), oggetto di pignoramento immobiliare.

Le vicende occorse - grave patologia di [REDACTED], mancati introiti e riduzione del canone di locazione dell'immobile di Via Scotellaro in Valenzano e la sospensione dell'attività lavorativa dell'intero nucleo familiare, susseguente al sequestro penale innanzi citato -, unitamente alla **perdita del posto di lavoro del [REDACTED]** (disoccupato dal mese di ottobre del 2023) hanno comportato, in definitiva, l'impossibilità di onorare le rate dei mutui ed hanno creato l'odierna esposizione debitoria dove gli elementi attivi reddituali non permettono l'esauritiva copertura dei debiti e, contestualmente, il necessario soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare. Sussiste, in definitiva, una evidente assoluta incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte che, loro malgrado, si trovano a dover fronteggiare.

Si evidenzia, al riguardo, che la [REDACTED], da qualche mese, ha trovato una stabile occupazione lavorativa.

I debitori si trovano in **stato di sovraindebitamento**, come definito dall'art. 2 lett. c), per fattori, non previsti, non prevedibili e a loro non imputabili; l'incolpevolezza, nella vicenda *de quo*, appare evidente e nessuna censura può essere mossa sulla loro condotta e diligenza.

I ricorrenti hanno, infatti, impiegato tutta la diligenza necessaria nell'assumere volontariamente le obbligazioni, non avendo alternative di sorta per provvedere al sostentamento dei propri figli.

Si ritiene, inoltre, si siano prodigati per appianare le situazioni debitorie che li riguardavano, ma le risorse economiche disponibili e l'ammontare delle loro esposizioni debitorie (comuni e personali) non hanno garantito il soddisfacimento delle stesse.

- **ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo rilevante assumono le considerazioni innanzi svolte in merito alle "**necessità del nucleo familiare**", intese come spese necessarie per far fronte ai bisogni primari ed essenziali dei suoi componenti - come il diritto alla salute, il diritto allo studio ed il diritto ad una esistenza dignitosa



- e le spese ed i debiti contratti per le cure e l'assistenza continua al [redacted] che per lunghi periodi hanno costretto i genitori a continui e prolungati soggiorni in Roma.

I debitori, in definitiva, si trovano nella oggettiva e perdurante impossibilità di far fronte alle obbligazioni di cui innanzi, con il serio ed imminente rischio, in caso di mancato tempestivo intervento riparatore, di una irreversibile crisi familiare, personale e patrimoniale dal momento che - come sopra esposto - l'abitazione dove risiede il nucleo familiare è oggetto di procedura esecutiva immobiliare.

I ricorrenti, in questo momento, non sono, quindi, in grado di onorare gli impegni finanziari assunti nel tempo per via della verificata insussistenza di una adeguata capacità reddituale.

Gli **unici importi** che i ricorrenti possono mettere a disposizione dei creditori derivano dai **canoni di locazione percepiti**, pari ad €11.000,00 annui, derivanti dalla locazione dell'immobile sito in Valenzano (BA) alla Via Scotellaro, anch'esso sottoposto a procedura esecutiva immobiliare.

Il **reddito stipendiale** della [redacted] viene **integralmente impiegato** per le esigenze del nucleo familiare, senza possibilità di destinarlo, nemmeno in minima parte ai creditori.

Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti garantisce il **quasi integrale soddisfacimento dei creditori ipotecari** (nella misura del 90%) ed un alto grado di soddisfacimento **dei creditori privilegiati** (nella misura del 50%).

Ai **creditori chirografari** viene garantito un **minimo grado di soddisfacimento**, nella misura del 10%, percentuale che, nell'ipotesi di mancata omologazione del piano, diversamente, non riuscirebbero ad ottenere.

Le attuali condizioni economiche dei ricorrenti non garantiscono, quindi, l'assolvimento degli impegni personali e finanziari assunti nel tempo per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

• **ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.**

I debitori hanno posto in essere - come da loro dichiarato sin dal momento del deposito dell'istanza all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento - **3 atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni** (cfr.: modulo sottoscritto dai debitori - all. 5), di seguito meglio specificati:

- in data 03.06.2021, un box auto in Valenzano alla Via Papa Paolo VI per €29.000,00 (di proprietà entrambi i coniugi);
- in data 18.10.2022 n. 2 posti auto siti in Valenzano alla Via Papa Paolo VI per €8.500,00 (di proprietà entrambi i coniugi);
- in data 10.12.2022 un terreno sito in Bari alla Via Fanelli per €30.000,00 (proprietà del solo [redacted])

Al riguardo, appare doveroso specificare che l'importo complessivo ricavato, pari €67.500,00, è





atti (all.81) versavano complessivamente l'importo di €9.500,00 dal 16.04.2021 al 26.05.2023 (data in cui non hanno più potuto aiutarlo).

In definitiva, le somme ottenute dalla vendita dei richiamati immobili sono stata utilizzate per appianare – come documentato da ricevute di pagamento dei [REDACTED] alcune esposizioni debitorie del nucleo familiare, in evidente difficoltà a seguito del sequestro penale del 2018 (vicenda come detto archiviata).

• **VALUTAZIONE DELLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dalla debitrice a corredo della proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta essere completa ed attendibile.

• **MERITO CREDITIZIO**

L'OCC, nella sua relazione, ai sensi dell'art 68 co. 3, deve indicare se il "soggetto finanziatore", ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

In ordine alla valutazione del merito creditizio si rappresenta che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica dei ricorrenti e, quindi, lo stato di bisogno in cui i medesimi si trovavano, erano a conoscenza dei soggetti che hanno erogato finanziamenti [REDACTED] (Rubicon SPV Srl ed IFIS NPL Investing Spa ex Neos Finance Spa).

Infatti, l'iscrizione nella banca dati pubblica Crif nonché le informazioni presenti nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, consentono la rilevazione di eventuali altri finanziamenti in essere, nonché lo stato degli adempimenti. Altrettanto necessariamente dicasi per le condizioni reddituali degli istanti, senz'altro note ai soggetti finanziatori e che hanno erogato i mutui richiamati:

Si precisa, richiamando quanto in precedenza esposto, che i ricorrenti hanno introdotto numerosi giudizi contro gli istituti bancari interessati invocando la normativa antiusura e le norme in materia di anatocismo.

Per quanto attiene i creditori ipotecari, ritornando alla disamina del merito creditizio, si precisa, altresì, che i **mutui ipotecari** sono stati contratti precedentemente all'insorgere delle cause che hanno portato all'indebitamento (patologia oncologica del figlio e vicende giudiziarie del 2018). E', dunque, prassi e regola del sistema finanziario, prima di concedere nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "**merito creditizio**" previsto dall'**art. 124 bis T.U.B.**, il quale al co. 1 prevede che "*prima della conclusione del contratto di credito, il*



*finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.*

La disposizione deve essere correlata al co. 5 dell’art. 124 T.U.B. in base al quale gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *“chiarimenti adeguati, in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”.*

Chi eroga finanziamenti ha, quindi, **l’obbligo di verificare che il consumatore possa onorare il debito contratto**, a tutela del consumatore stesso e, più in generale, a garanzia della stabilità del mercato del credito e dello stesso Ente erogatore.

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è, quindi, anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153/2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013); *“non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli”* (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 4440 del 20/08/2013).

A conferma di quanto sin qui esposto vi è omologa concessa dal **Tribunale di Roma in data 05.11.2021** che per completezza si riporta: *“Ritenuto che dalla relazione particolareggiata, dalle osservazioni e dalla documentazione prodotta dal gestore della crisi emerge che i creditori che hanno proposto opposizione all’omologa non hanno provveduto, al momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verifica del merito creditizio della debitrice che, alla luce del rapporto rata/reddito espressamente indicato con riferimento alla data di ciascun finanziamento, risultava decisamente inadeguato; che deve dunque trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto del riformato art. 12 bis, co. 3 bis, della L. n. 3/12, secondo il quale “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del T.U. di cui al DL 1/9/93 n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.* (conf.: Tribunale Ancona 16.07.2019; Tribunale Rimini 01.03.2019 R.G. n. 3/2018; Tribunale La Spezia 22.04.2020; Tribunale Napoli Nord 12.11.2020 R.G. n. 9/2019).

L’aver omesso gli opportuni controlli sulla effettiva possibilità di “rientro” delle somme erogate, alla luce delle esposizioni in essere e di tutte le altre informazioni utili che dovevano essere assunte per comprendere il potenziale ritorno dell’investimento, costituisce, in definitiva, una omessa **“valutazione del merito creditizio”** ai sensi dell’art. 68 co. 3 CCII.

Per mera completezza espositiva si evidenzia che, nell’ottica di **agevolare le procedure di sovraindebitamento**, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del T.U.



di cui al D.L. 1.12.1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, ne' far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Con quanto sopra esposto si ritiene di aver fornito all'Ill.mo Tribunale ogni elemento utile per poter addivenire alla conclusione che gli Istituti di credito interessati, non abbiano tenuto conto del merito creditizio, valutato ex art. 68 co. 3 CCII, con ogni conseguente statuizione sul punto ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII nella denegata ipotesi di opposizione.

\*\*\*\*\*

• **PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**

I debiti complessivi dei ricorrenti (**tab. a e tab. b**) ammontano a complessivi **€1.142.971,26**.

Gli istanti hanno illustrato compiutamente come l'unico rimedio per cercare di fissare un rapporto equilibrato tra il patrimonio prontamente disponibile ed il loro indebitamento, fosse ricorrere alla normativa di cui al CCII per le ipotesi di sovraindebitamento, e nello specifico pianificare il rientro del proprio indebitamento in un piano familiare ristrutturato del debito (*ex art. 66 e 68 CCII*).

Come indicato nel piano presentato, i debitori non disponendo di una liquidità utilizzabile, ad esclusione del canone di locazione percepito (pari ad €11.000,00 annui), considerate le **necessità del nucleo familiare** (fatte salve con l'integrale utilizzo del reddito stipendiale della [redacted]), composto da due adulti privi di occupazione lavorativa [redacted] ed il ricorrente [redacted] (debito), intendono far fronte alle passività nelle modalità di seguito meglio specificate.

La proposta formulata è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti, assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei tra il reddito disponibile ed il debito sostenibile;
- d) consentire al debitore alla conclusione del piano *un fresh-restart*.

In definitiva, i debitori, come indicato nel Ricorso *ex art 68 CCI* per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, intendono sottoporre ai propri creditori un Piano familiare al fine di ripianare le passività contratte, come in precedenza ricostruite - **Tab. a e Tab. b – Elenco posizioni debitorie** - nei **modi, nei tempi ed alle condizioni** di seguito specificate.

- **I**) Diponibilità immediata (**2 maggio 2024**) dell'importo di **€11.000,00** rinveniente dal canone annuo di locazione di €11.000,00 dell'immobile sito in Valenzano via Scotellaro (all. 53).



- **II)** L'importo di **€55.000,00** rinveniente dal canone annuo di locazione di €11.000,00 per un periodo di **cinque anni** (da **maggio 2025** a **maggio 2029**) dell'immobile sito in Valenzano via Scotellaro (all. 53).
- **III)** Importo di **€392.200,00** (valore di mercato) derivante dalla vendita della cubatura edificabile del lotto sito in agro di Bari, in catasto terreni al Foglio 49 particella 698 (cfr. alla n. 32 perizia giurata di stima).
- **IV)** Importo di **€281.900,00** (valore di mercato) derivante dalla vendita dei lotti siti in agro di Valenzano, in catasto terreni al Foglio 33 particelle 23, 24, 131, 240 e 330 (all.33 perizia giurata di stima);
- **V)** Importo di **€103.900,00** (valore di mercato) derivante dalla vendita dei Lotti siti in agro di Valenzano, in catasto terreni al Foglio 33 particelle 63, 115 e 116. (all. 34)
- **VI)** Importo di **€129.200,00** (valore di mercato) derivante dalla vendita dei Lotti siti in agro di Valenzano riportati in catasto terreni al foglio 33 particelle 107 e 99 – valore di mercato (all. 35 perizia giurata di stima).

❖ **Detti importi** – escluso quello previsto ai capi sub I) e sub II), canone di locazione annuo - **sono subordinati al valore di mercato al momento della vendita ed all'effettivo realizzo; come tali sono, pertanto, suscettibili di variazioni.**

Nonostante quanto evidenziato i debitori **mettono**, comunque, **a disposizione dei creditori un attivo stimato in €973.200,00**, rinveniente dal valore di realizzo delle **masse attive** di cui ai precedenti capi (ivi compreso l'importo di €11.000,00 immediatamente a disposizione della procedura dal 02.05.2024 e l'importo di €55.000,00 percepito in **5 anni** sino a maggio 2029, a titolo di canone di locazione).

L'importo derivante dalla vendita degli immobili di cui ai precedenti capi sub III, IV, V e VI – stimato in €907.200, garantisce il soddisfacimento dei creditori.

- Il Piano prevede il pagamento integrale dei **crediti in prededuzione**, pari a complessivi **€37.920,54** dell'**ipotecario GROGU Spa** (spese procedura esecutiva immobiliare Rg. n. 512/2023) e dei compensi dell'OCCS, previo piano di riparto con il versamento della somma di €66.000,00 e con il ricavato della vendita degli immobili innanzi indicati nel termine massimo di **cinque anni**.

I **compensi dell'OCC**, al netto dell'acconto versato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 6 e 71 co.4 CCII), come anticipato, verranno accantonati e corrisposti a seguito della corretta esecuzione del piano ed a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato.

- I **compensi dell'Advisor**, in **privilegio ex 2751 bis n.2 c.c.** (pari ad €5.000,00), verranno soddisfatti nella misura del **50%** (per complessivi **€2.500,00**), secondo le modalità indicate.





- I **creditori ipotecari** verranno soddisfatti nella misura dell'90% per complessivi **€679.968,07** secondo la seguente tabella (Tab. c), previo piano di riparto, con il versamento della somma di €66.000,00 e con il ricavato della vendita degli immobili innanzi indicati, nel termine massimo di cinque anni.

Tab. C

	Creditori ipotecari <i>debetoria comune ai due coniugi</i>	Credito residuale	Falciidia	Importo da versare
1	Grogu Spa	€ 176.679,15	10%	€159.011,24
2	Grogu Spa Banca Carime	€ 180.503,85	10%	€162.453,47
3	Luzzatti Pop NPLS 2022 Srl	€ 265.355,41	10%	€238.819,87
4	Siena NPL 2018	€ 132.981,65	10%	€119.683,49
	<b>Totale</b>			<b>€679.968,07</b>

Il piano proposto – come consentito dal disposto di cui all'art. 67 co. 4 CCII – prevede, quindi, che il credito prelatizio vantato dai creditori ipotecari sia soddisfatto non integralmente.

Così come dettagliato in ricorso e documentato con significativi elementi, ai richiamati creditori ipotecari viene, comunque, assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella che sarebbe realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene oggetto della causa di prelazione.

Il sottoscritto professionista condivide, pertanto, quanto riportato dagli Avv. ti Romita e Santorsola che, al riguardo, hanno sostenuto che: “ ... **il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai debitori soddisfa nella totalità i creditori, essendo il valore di stima degli immobili superiore rispetto alle posizioni debitorie e considerando che per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca viene assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.** ”.

Sul punto, come previsto dalla previsione normativa, il sottoscritto – nella sua qualità – rende la prescritta attestazione.

Con riferimenti ai seguenti **creditori ipotecari**, si precisa, altresì, quanto segue:

- Il creditore ipotecario **Luzzatti POP NPLS 2022 SRL** (cessionaria di Banca Pop. Puglia e Basilicata) vanta un credito residuo di **€265.355,41**.

La base d'asta fissata per il giorno 16.05.2024 è di €139.219,00.

Considerata la falciidia del 10%, a prescindere dall'ammontare delle spese della procedura esecutiva in prededuzione, che verranno eventualmente successivamente quantificate, non



essendo stato precisato il credito, verranno versati **€238.819,87**, importo di gran lunga superiore a quello che potrebbe percepire con la vendita all'asta dell'immobile (€139.219,00).

- Il creditore ipotecario **Siena Npl 2018** (cessionaria di Banca MPS) vanta un debito residuo di **€132.981,65**.

La base d'asta fissata per il giorno 02.04.2024 è di €100.000,00 (con valore precedentemente periziato dal CTU nella proc. es. imm. di € 99.900,00).

Considerata la falcidia dell'10%, a prescindere dall'ammontare delle spese della procedura esecutiva in prededuzione, che verranno successivamente quantificate, non essendo stato precisato il credito, verrà versato l'importo di **€119.683,49**, importo di gran lunga superiore a quello che potrebbe percepire con la vendita all'asta dell'immobile che ha un valore stimato dal CTU di appena €99.000,00.

- Il creditore ipotecario **Grogu Spa – Banca Carime Spa** (n. 2 mutui ipotecari concessi da Banca Carime Spa il 06.05.2004 ed in data 12.04.2011) ottiene una percentuale di realizzo che copre interamente la sorte capitale e gran parte degli interessi maturati.

- I **creditori privilegiati** pari a complessivi **€222.705,74**, verranno soddisfatti nella misura del 50%, per complessivi **€111.352,87** con il versamento della somma di €66.000,00 e con il ricavato della vendita degli immobili innanzi indicati nel termine massimo di cinque anni.

- I **creditori chirografari** pari a complessivi **€126.824,92**, verranno soddisfatti nella misura del 10%, per complessivi **€12.682,49** con il versamento della somma di €66.000,00 e con il ricavato della vendita degli immobili innanzi indicati nel termine massimo di cinque anni.

Pertanto, sarà corrisposto ai creditori, a fronte di un passivo familiare complessivo di **€1.142.971,26**, l'importo complessivo di **€843.015,48**.

Si precisa, che l'attivo è pari a **€973.200,00** da versarsi **in 5 anni**, ammontare superiore a quello previsto per i creditori (**€843.015,48**), in previsione di eventuali svalutazioni (ribassamento del valore di mercato) degli immobili messi a disposizione della procedura nonché degli eventuali costi aggiuntivi derivanti da eventuali quantificazioni delle somme in prededuzione delle procedure esecutive immobiliari.

L'importo complessivo di **€843.015,48** sarà, quindi, distribuito e corrisposto ai creditori in proporzione all'ammontare di ciascun credito, secondo l'entità e l'ordine specificato, nel termine massimo di **5 anni**, previo piano di riparto, come riportato nelle seguenti tabelle<sup>1</sup>:

**Tab. D. Elenco posizioni**

Creditore	falcidia	privilegio	Importo da
-----------	----------	------------	------------

<sup>1</sup> Si è provveduto, ex art 66 CCII a tenere distinte le masse attive e passive dei

li.



				<b>corrispondere</b>
1	Grogu Spa	10%	ipotecario	€159.011,24
2	Grogu Spa	0%	prededuzione	€ 1.408,49
3	Grogu Spa	50%	privilegio	€ 4.701,00
4	Grogu Spa Banca Carime	10%	ipotecario	€162.453,47
5	Luzzatti Pop NPLS 2022 Srl	10%	ipotecario	€238.819,87
6	Siena NPL 2018	10%	ipotecario	€119.683,49
7	INAIL	50%	privilegio	€ 173,90
8	Regione Puglia	50%	privilegio	€ 738,43
	<i>Tot. debito comune</i>			<b>€686.989,89</b>
9	IFIS Npl Investing	90%	chirografario	€ 596,78
10	Rubicon SPV Srl	90%	chirografario	€ 959,63
11	Comune Valenzano	50%	Privilegio	€ 5.940,00
12	Comune Manduria	50%	privilegio	€ 1.842,00
13	Agenzia Entrate Riscossione	50%	privilegio	€ 32.371,53
14	Agenzia Entrate Riscossione	90%	chirografo	€ 908,56
	<i>Totale debito personale</i>			<b>€729.608,39</b>
15	Compenso Avv. ti Santorsola e Romita	50%	privilegio	€ 2.500,00
16	OCCS Ordine Avv. Bari	100%	6 co.1 a) – 71 co 4 CCII prededuzione	€ 36.512,05 (compresi accessori - al netto acconto)
	<b>Totale complessivo</b>			<b>€ 768.620,44</b>

Tab. E - Elenco posizioni

	Creditore	falcidia	privilegio	Importo
1	Grogu Spa	10%	ipotecario	€159.011,24
2	Grogu Spa	0%	prededuzione	€ 1.408,49
3	Grogu Spa	50%	privilegio	€ 4.701,00
4	Grogu Spa Banca Carime	10%	ipotecario	€162.453,47
5	Luzzatti Pop NPLS 2022 Srl	10%	ipotecario	€238.819,87
6	Siena NPL 2018	10%	ipotecario	€119.683,49



7	INAIL	50%	privilegio	€ 173,90
8	Regione Puglia	50%	privilegio	€ 738,43
	<i>Tot. debito comune</i>			<b>€686.989,89</b>
9	Agenzia delle Entrate Riscossione	50%	privilegio	€ 49.180,03
10	Agenzia delle Entrate Riscossione	90%	chirografo	€ 9.836,01
11	Comune Manduria	50%	privilegio	€ 4.213,50
12	Comune di Bari	50%	privilegio	€ 280,99
13	Comune Valenzano	50%	privilegio	€ 9.411,50
14	Comune Valenzano	10%	chirografo	€ 1.570,49
	<i>Totale debito personale</i>			<b>€761.482,41</b>
15	Compenso Avv.ti Santorsola e Romita	50%	privilegio	€ 2.500,00
16	OCCS Ordine Avv. Bari	0%	6 co.1 a) – 71 co 4 CCII prededuzione	€36.512,05 (compresi accessori al netto acconti versati)
	<b>Totale complessivo</b>			<b>€800.494,46</b>

\*\*\*\*\*

- **CONVENIENZA DEL PIANO – Liquidazione controllata ex art. 270 CCII**

Il gestore della crisi deve esprimersi sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ma per le ragioni innanzi illustrate, in realtà, il piano contiene in sé una **proposta liquidatoria**, ampiamente dettagliata nella parte in cui si prende in considerazione la "Proposta di Piano del Consumatore"; il piano proposto esclude, la casa familiare dove abitano i ricorrenti con [REDACTED] e l'immobile locato che garantisce una sicura fonte di reddito.

Analoga valutazione può farsi confrontando il piano proposto con l'alternativa della **liquidazione controllata**, ai sensi dell'art. 270 CCII.

Si osserva, al riguardo, che la perdita dell'abitazione adibita a residenza familiare costringerebbe gli odierni ricorrenti al pagamento di un canone di locazione che aggraverebbe ulteriormente la loro già precaria capacità di adempiere le obbligazioni assunte.

La soluzione proposta dai debitori, pertanto, si mostra più conveniente sotto l'aspetto economico, assicurando, altresì, il soddisfacimento anche dei creditori privilegiati e chirografari, seppure in misura percentuale.

- **VERIDICITÀ DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA**



### **e DEI DOCUMENTI ALLEGATI.**

Nell'espletamento dell'incarico conferito, lo scrivente Professionista preliminarmente ha esaminato la documentazione fornita dai debitori.

Successivamente, ai sensi dell'art. 67 CCII, ha effettuato le opportune verifiche mediante accesso alle banche dati pubbliche; ha, inoltre, chiesto informazioni all'INPS ed all'INAIL.

Inoltre, il sottoscritto ha inviato comunicazione PEC a tutti i creditori chiedendo di precisare le somme dovute dai debitori e la sussistenza di eventuali azioni giudiziarie, anche esecutive, con allegazione di tutta la documentazione necessaria per l'accertamento delle posizioni.

Dalla disamina di tutta la documentazione, il sottoscritto ha determinato l'esatto ammontare della situazione debitoria e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali dei debitori nonché a verificare la veridicità e la fattibilità della proposta di piano e dei documenti allegati.

#### **• GIUDIZIO sulla COMPLETEZZA**

#### **ed ATTENDIBILITA' della DOCUMENTAZIONE PRODOTTA**

Come accennato la documentazione prodotta, unitamente a quella successivamente consegnata ed acquisita, ha consentito di ricostruire la situazione patrimoniale e debitoria dei debitori ricorrenti.

Lo scrivente ritiene, quindi, che la documentazione prodotta ed ottenuta a seguito di richieste e di incontri con gli istanti ed i loro difensori, risulta completa, ai fini dell'analisi e della valutazione dell'attivo e del passivo della procedura in esame, nei limiti di quanto disposto dalla normativa.

Si può, quindi, concludere per una **sostanziale esaustività ed attendibilità della documentazione prodotta**. In conclusione:

- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 lett. c).
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 67 CCII.
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'art. 67 co. 2 CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia).
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni.
- È stata verificata positivamente la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- sono stati indicati presuntivamente i costi della procedura.
- È stata verificata e indicato se ai fini della concessione del finanziamento i soggetti finanziatori



abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al reddito disponibile e detratto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

• È stata verificata l'assenza di atti in frode dei creditori.

• **COERENZA del PIANO di RISTRUTTURAZIONE**

A fronte della disamina dell'istanza presentata, è possibile affermare che:

- il piano di ristrutturazione è correttamente proposto ed i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento per le ragioni innanzi ampiamente espresse e per fattori non previsti e non prevedibili a loro non imputabili;

- la proposta di piano di ristrutturazione risulta ammissibile;

- la proposta di piano di ristrutturazione rispetta le disposizioni e le previsioni degli artt. 67 e segg.;

- v'è indicazione delle cause del sovraindebitamento e delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni nonché l'analisi della solvibilità;

- è stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta, pertanto, coerente con le previsioni di Legge.

• **FATTIBILITA' del PIANO - Attestazione**

Il sottoscritto professionista è chiamato anche ad attestare la **fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla debitrice** ovvero che lo stesso sia, sulla base delle ipotesi prospettate, ragionevolmente sostenibile e che la soddisfazione prospettata possa essere – con elevato grado di probabilità – effettivamente realizzabile.

Il piano del consumatore, così come elaborato – tenuto conto della complessa situazione debitoria ed economico-finanziaria e reddituale dei ricorrenti - costituisce il massimo sforzo sostenibile dai Sigg.ri Sollecito ed Agostinelli per comporre la loro situazione di crisi da sovraindebitamento né sembrano perseguibili soluzioni migliorative.

Le **procedure esecutive immobiliari**, come in precedenza meglio precisato, non garantiscono ai creditori ipotecari possibilità di realizzo maggiori rispetto a quelle prospettate nel piano proposto.

I **creditori privilegiati** saranno soddisfatti in una percentuale comunque interessante (pari al 50% del credito vantato), anche tenendo conto dell'incapienza che li riguarderebbe nelle procedure esecutive immobiliari pendenti, già di per sé scarsamente soddisfattive delle esigenze degli ipotecari. Analoghe considerazioni vanno fatte per i **chirografari**.

Il piano di ristrutturazione – pur prevedendo tempi di realizzo di **anni 5** è sicuramente la migliore soluzione per tutti i creditori. In merito alla tempistica si riportano gli orientamenti giurisprudenziali richiamati dagli Avv.ti Santorsola e Romita.: *"A tal fine la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza [redacted] ha statuito che "Fermo quanto precede, rileva, tuttavia,*



*il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.....Tribunale di Como, Decr. 24 maggio 2018 "In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie".* La proposta appare, pertanto, attendibile, sostenibile ed attuabile in considerazione della capacità reddituale dei debitori.

Considerando, dunque, gli elementi del Piano, si può affermare che la prospettiva di soddisfazione dei creditori è concreta ed il piano è da considerarsi, pertanto, fattibile nei modi e nei termini in esso indicati, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili e decisamente più rapidi di una eventuale procedura liquidatoria.

\*\*\*\*\*

Per tutte le suesposte ragioni, il sottoscritto Avv. Giuseppe Bentivoglio, nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento nella presente procedura,

#### **PREMESSO CHE**

- i dati occorrenti per la presente Relazione sono quelli depositati e consegnati dai richiedenti e quelli successivamente acquisiti e risultanti dalle ulteriori attività svolte dal sottoscritto in qualità di Gestore della crisi;
- nel caso in esame si è in presenza di Consumatori che chiedono l'omologazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti.
- L'esecuzione del Piano nei termini proposti prevede il pagamento integrale delle spese di procedura ed il soddisfo – sia pur in maniere non integrale - delle ragioni dei creditori privilegiati;
- il piano è compatibile con le attuali capacità reddituali degli istanti, considerati i costi di sostentamento della famiglia che risultano giustificati, documentati e coerenti con quelli medi di realtà familiari similari;
- pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri,

#### **ATTESTA**

1. la fattibilità e la convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti, ex art. 66 e 68 CCII proposto dai [REDACTED];
2. che la proposta, assicura ai creditori ipotecari una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile secondo il disposto di cui all'art. 67 co. 4 CCII, mentre assicura ai creditori privilegiati un soddisfacimento sicuramente maggiore, alla luce della verosimile incapienza di quanto si



potrebbe ricavare dalla procedura esecutiva;

3. la proposta, pur prevedendo una falcidia dei crediti, assicura ai creditori chirografari, in tempi più brevi, una percentuale non inferiore a quella che gli stessi creditori riuscirebbero ad ottenere nel caso di una procedura esecutiva;

4. la fattibilità del piano di ristrutturazione su cui si basa la proposta, che può considerarsi attendibile, sostenibile e coerente, considerate le risorse finanziarie attuali dei ricorrenti; in particolare, si attesta che il piano si fonda su ipotesi realistiche ed i risultati previsti possono ritenersi ragionevolmente conseguibili;

5. la veridicità dei dati esposti e della documentazione prodotta ed acquisita dallo scrivente, dando atto che quanto rappresentato rispecchia l'effettiva situazione reddituale, patrimoniale, economica e finanziaria in cui si trova attualmente la debitrice ed il suo nucleo familiare.

6. Lo stato analitico dei singoli debiti suddivisi per importo, natura e grado del privilegio;

7. il contenuto del Piano di ristrutturazione dei debiti predisposto del Consumatore.

Si ritiene necessaria, come richiesto dai difensori dei ricorrenti nel Ricorso presentato, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano, la sospensione ex art. 70 co. 4 CCI della:

- procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Bari Rg. es. imm. n. 512/2023;

- procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Bari Rg. es. imm. n. 772/2018 (prossima asta 09.05.2024)

- procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Taranto Rg. es. imm. n. 61/2022 (prossima asta 02.04.2024);

Il sottoscritto, rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione che si renda necessaria rispetto alla presente relazione.

Con osservanza

Bari, data del deposito

Il Gestore della Crisi

Avv. Giuseppe Bentivoglio

